



COMUNE DI ARNONE

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** COPIA ***

| | |
|----------------|-------------------|
| ATTO N. | 9 |
| Del | 31/03/2017 |

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC) - Aliquote IMU e TASI per l'anno 2017 - Conferma.

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 21:35e seguenti, nella Sala delle adunanze Consiliari del comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di 1° convocazione nelle persone dei Signori:

| | | Presente/Assente |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| FIORETTI Loreto | Sindaco | Presente |
| DI GIOIA Fabio | Componente del Consiglio | Presente |
| ASCANI Luca | Componente del Consiglio | Assente |
| FRANCUCCI Marsilio | Componente del Consiglio | Assente |
| GALEAZZI Roberto | Componente del Consiglio | Presente |
| GRECHI Giampaolo | Componente del Consiglio | Presente |
| PETRONI Gianfrancesco | Componente del Consiglio | Presente |
| SERAFINI Roberto | Componente del Consiglio | Presente |
| CESANI Enrico | Componente del Consiglio | Assente |
| CERASA FRANCESCHINI Loredana | Componente del Consiglio | Assente |
| BONIFAZI Silvia | Componente del Consiglio | Assente |

Consiglieri Assegnati: 11

| | |
|--------------|--------------|
| Presenti n 6 | Assenti n. 5 |
|--------------|--------------|

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. FIORETTI LORETO. Assiste il Segretario Comunale Dr. Zotti Michele.

Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

IL SINDACO

Espone il presente punto all'ordine del giorno.

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 è stato prorogato al 31 marzo 2017.

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano per questo Comune in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge (terreni montani) ;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228 ;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere conto della necessità di

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le aliquote deliberate nell'anno 2016 come nel prospetto di seguito indicate:

Imposta municipale propria (IMU)

| | |
|--|--|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 6 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili | 10,6 per mille |
| Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D | 10,6 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato . |

di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013 in base al quale l'aliquota massima complessiva a dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

PRESO pertanto atto che, contestualmente alle aliquote della TASI, occorre altresì individuare i costi dei servizi indivisibili cui la TASI è diretta e che il costo netto complessivo di tutti i servizi indivisibili sopra citati, alla cui copertura la TASI è diretta, ammonta ad **€ 241.289,00**;

TENUTO CONTO che:

per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione: *"Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggior o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale"*.

Ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura si propone l'applicazione della TASI vengono di seguito dettagliati :

| Servizi indivisibili | Costi |
|---------------------------|--------------|
| Illuminazione pubblica | € 42.700,00 |
| Cura del verde pubblico | € 6.700,00 |
| Servizi di polizia locale | € 48.500,00 |
| Servizi cimiteriali | € 17.700,00 |
| Viabilità | € 115.189,00 |
| Servizi Amministrativi | € 10.500,00 |

VISTA la Legge di Stabilità 2016, la quale all'art. 1, commi dal 10 al 17 e dal 21 al 23, stabilisce che le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite "di lusso" (A/1, A/8 e A/9) sono esentate dal pagamento della TASI;

Considerato che, sulla scorta di quanto previsto dal comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, non è possibile prevedere aumenti delle aliquote per l'anno 2017 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2016;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere alla conferma delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti:

| | |
|---|--|
| Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 esclusivamente applicabile alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica | 2,50 per mille non applicabile per aliquota IMU al limite massimo |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,0 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati | non applicabile per aliquota IMU al limite massimo |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | non applicabile per aliquota IMU al limite massimo |
| Aliquota per le aree edificabili | non applicabile per aliquota IMU al limite massimo |

TENUTO CONTO che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147:

| Fattispecie immobili | Aliquota TASI 2017 | Aliquota IMU 2017 | IMU + TASI | Aliquota IMU massima al 31/12/2016 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| Aliquota per abit. principale e pert. applicabile esclusivamente per le cat. catastali A/1, A/8 e A/9 | 0,00 per mille | 6,00 per mille | 6,00 per mille | 6,00 per mille |
| Altri immobili | 0,00 per mille | 10,60 per mille | 10,60 per mille | 10,60 per mille |

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad euro 4.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 1,65%;

RICHIAMATA la legislazione vigente merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal responsabile servizio Tributi ;

VISTO lo Statuto Comunale;

Il Sindaco, non registrando interventi, pone ai voti il presente punto all' ordine del giorno.

Lo stesso è approvato all' unanimità dei voti, resi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In esito alla discussione ed alla votazione riportate

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale, limitatamente all'IMU e TASI con efficacia dal 1° gennaio 2017, specificando che le stesse si concretizzano in una conferma di quelle già applicate per l'anno 2016;

Imposta municipale propria (IMU)

| | |
|--|--|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 6,00 per mille di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione di € 200,00 per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili | 10,60 per mille |
| Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D | 10,60 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato . |

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- 2) DI CONFERMARE le aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) anno 2017, specificando che le stesse si concretizzano in una conferma di quelle già applicate per l'anno 2016 secondo il seguente schema:

| | |
|---|--|
| Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica | 2,50 per mille non applicabile per aliquota IMU al limite massimo |
| Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,0 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati | non applicabile per aliquota IMU al limite massimo |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | non applicabile per aliquota IMU al limite massimo |
| Aliquota per le aree edificabili | non applicabile per aliquota IMU al limite massimo |

- 3) DARE atto che per effetto del novellato comma 639 dell'art. 1 Legge 147/2013 restano escluse da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale oltre che dal possessore anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Rimane confermata, per i casi diversi da abitazione principale e categorie escluse dall'esenzione, la quota di imposta dovuta dall'occupante pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- 4) DARE atto che i servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI 2017 è diretta, sono

quelli stabiliti in premessa per l'importo analiticamente indicato;

- 5) DARE atto che la determinazione delle suddette aliquote IMU e TASI rispetta il vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 6) STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata con le modalità e nei termini stabiliti dal relativo regolamento e/o dalle relative disposizioni di legge e di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 7) PREDISPORRE l'invio della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione telematica dell'atto nel Portale del federalismo Fiscale secondo quanto previsto nella nota del MEF n. 4033 del 28 febbraio 2014 ;
- 8) DARE atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;9)
- 9) DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il Consiglio Comunale

su conforme proposta del Sindaco, in relazione all' urgenza di portare ad esecuzione il presente deliberato, all' unanimità dei voti, resi per alzata di mano con successiva separata votazione,

Delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Michele Zotti

IL SINDACO

F.to Fioretti Loreto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Aliquote IMU e TASI per l'anno 2017 - Conferma.

PARERE AI SENSI DELL' ART. 147-bis DEL T.U. DEL D. L.VO N. 267/2000 SI ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** SOTTO IL PROFILO DI REGOLARITA' TECNICA.

Arrone, lì 31 marzo 2017

IL RESPONSABILE DI AREA
F.TO DANILO TROTTI

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Aliquote IMU e TASI per l'anno 2017 - Conferma.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.m., e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Arrone, lì 31 marzo 2017

IL RESPONSABILE
F.TO DANILO TROTTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art.32,c.1 della legge 18 giugno 2009 n.69) per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) dal 05/04/2017 al 20/04/2017;

Arrone, li 05/04/2017



IL RESPONSABILE
COSTANZA FIORETTI

ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diventa esecutiva il 15/04/2017 art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

☒ La presente deliberazione, diventa immediatamente esecutiva il 31/03/2017, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000);

Arrone, li 05/04/2017

IL RESPONSABILE
F.to COSTANZA FIORETTI

Per copia conforme all'originale.
Dalla residenza comunale, li

IL RESPONSABILE
Costanza Fioretti